



---

Corte III  
C-3531/2014

## **Sentenza dell'11 novembre 2014**

---

Composizione

Giudice: Michela Bürki Moreni, giudice unica,  
cancelliera: Anna Röthlisberger.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Cassa svizzera di compensazione (CSC),**  
Avenue Edmond-Vaucher 18, CP 3100, 1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore

---

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (decisione su  
opposizione del 3 aprile 2014)

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:**

con decisione del 3 aprile 2014 (doc. 18 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC], doc. 18) la CSC ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l'opposizione (doc. 14) presentata da A. \_\_\_\_\_ il 12 febbraio 2014 contro la decisione del 17 luglio 2013 (doc. 12) e pervenuta all'amministrazione il 19 febbraio seguente,

con ricorso del 6 maggio 2014 l'interessata ha indicato di avere scritto tre lettere all'autorità inferiore, per il tramite dei sindacati ACLI, di avere interposto tempestiva opposizione in data 30 luglio 2013 e di essersi recata al Consolato svizzero a Roma (doc. TAF 1),

con risposta del 25 agosto 2014 la CSC ha chiesto la riezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha indicato in particolare di non avere ricevuto nessuna comunicazione tra la decisione del 17 luglio 2013 in materia di rendita di vecchiaia (cfr. doc. 12) ed il 19 febbraio 2014 – data della ricezione dell'opposizione (cfr. doc. 14) – e di averla pertanto ritenuta manifestamente tardiva (doc. TAF 3),

con provvedimento del 1° settembre 2014 (doc. TAF 4 – notificato il 9 settembre 2014 – [doc. TAF 5 e 6]), questo Tribunale ha trasmesso alla ricorrente copia della risposta dell'autorità inferiore, invitandola ad inoltrare l'atto di replica corredato dei relativi mezzi di prova. Il termine è scaduto infruttuoso,

il Tribunale amministrativo federale (TAF) esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 31 e segg. LTAF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con rinvii),

riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e l'art. 85<sup>bis</sup> cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di compensazione (CSC),

in virtù dell'art. 3 lett. d<sup>bis</sup> PA (per rimando dell'art. 37 LTAF), la procedura in materia di assicurazioni sociali non è disciplinata dalla PA nella misura in cui è applicabile la LPGA (RS 830.1). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LAVS, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sempre che la LAVS non deroghi alla LPGA,

presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 59 LPGA), il ricorso – interposto tempestivamente e rispettoso dei requisiti previsti dalla legge (art. 59 LPGA nonché art. 52 PA) – è ammissibile,

il Tribunale amministrativo federale (TAF) applica il diritto d'ufficio, senza essere vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). In virtù dell'art. 12 PA e dell'art. 19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). Ne consegue che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti solo nella misura in cui queste emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2),

vige l'applicazione del principio inquisitorio, che per l'amministrazione – e in caso di ricorso per l'autorità giudiziaria – comporta l'obbligo di accertare d'ufficio, di propria iniziativa e indipendentemente dalle allegazioni delle parti, i fatti rilevanti (DTF 117 V 261 consid. 3b), fermo restando tuttavia l'obbligo di collaborare della parte stessa, che in questo ambito risulta accresciuto (DTF 117 V 261 consid. 3d; sentenza del TF H 193/04 dell'11 gennaio 2006 consid. 2),

giusta l'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate,

nel caso in esame, a ragione la CSC ha dichiarato irricevibile l'opposizione presentata il 12 febbraio 2014 dalla ricorrente, ben oltre i 30 giorni previsti dalla legge. In effetti, l'interessata non ha dimostrato, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l'esistenza di documenti precedenti al citato scritto, segnatamente di avere prodotto un'opposizione tempestiva, né agli atti ve ne è traccia. Inoltre non ha replicato alla risposta della CSC del 25 agosto 2014,

in mancanza di prove, il cui onere è a carico della ricorrente nonostante il principio inquisitorio a cui sottostà l'autorità giudiziaria, quanto asserito dalla ricorrente non può essere ritenuto. Peraltro, nell'ambito delle assicurazioni sociali, non esiste il principio secondo il quale l'amministrazione o

il giudice devono statuire, nel dubbio, in favore dell'assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5a; sentenza del TF U 97/05 del 17 novembre 2006 consid. 5.3),

da quanto esposto, consegue che il ricorso, privo di qualsivoglia fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. Il giudice dell'istruzione – anteriormente o posteriormente ad uno scambio di scritti – decide quale giudice unico, con motivazione sommaria, i ricorsi manifestamente infondati (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 3 LAVS). La presente sentenza di rigetto del ricorso può pertanto essere pronunciata a giudice unico,

non si prelevano spese processuali (art. 85<sup>bis</sup> cpv. 2 LAVS),

alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2] a contrario). Peraltro le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno di principio diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V 205),

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Non si attribuiscono ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif. ; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

La giudice unica:

La cancelliera:

Michela Bürki Moreni

Anna Röthlisberger

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: